



SIDRA

Dredging, Marine
& Environmental Contractor

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ex **DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231**

e successive integrazioni e modificazioni

Società Italiana Dragaggi S.p.A.

INDICE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

- 1.1. Sintesi della normativa
- 1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all'azienda
- 1.3. I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria

2. IL MODELLO DI SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.p.A.

- 2.1. Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello
- 2.2. Obiettivi del Modello
- 2.3. Verifica ed Aggiornamento del Modello

3. L'ORGANO DI CONTROLLO

- 3.1. Individuazione dell'Organo di Controllo
- 3.2. Compiti e Poteri dell'Organo di Controllo
- 3.3. *Reporting* dell'Organo di Controllo

4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

- 4.1. Nei confronti degli Apici e dei Dipendenti
- 4.2. Nei confronti dei Consulenti e Collaboratori esterni

5. SISTEMA DISCIPLINARE

- 5.1. Obiettivi del sistema disciplinare
- 5.2. Struttura del sistema disciplinare
 - 5.2.1. nei confronti dei Dipendenti
 - 5.2.2. nei confronti dei Dirigenti
 - 5.2.3. nei confronti degli Amministratori e Sindaci
 - 5.2.4. nei confronti dei Consulenti e Collaboratori esterni

6. II CODICE ETICO

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Sintesi della normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti anche il "Decreto") ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la disciplina della responsabilità para-penale degli enti. La nuova normativa prevede infatti la responsabilità, cd. "amministrativa" degli enti (con ciò intendendosi le imprese anche in forma di società) per alcuni reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da determinati soggetti, preposti, dipendenti o anche solo in rapporto funzionale con l'ente stesso; responsabilità che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

La finalità che il legislatore ha voluto perseguire è quella di coinvolgere il patrimonio dell'azienda e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati da amministratori e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, in modo tale da richiamare i soggetti interessati a un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale, anche in funzione preventiva.

Secondo il principio di legalità, solo i reati espressamente indicati dalla legge generano la responsabilità in capo all'ente e, precisamente, si tratta delle seguenti fattispecie:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, enti pubblici e Comunità europee (artt. 24 e 25 del Decreto)

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);

- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)¹

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis cod. pen.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615 quater cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.).

¹ Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7, in vigore dal 5 aprile 2008, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

Reati di falso nummario (art. 25 bis del Decreto)²

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.).

Reati societari (art. 25 ter del Decreto)³

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);

² Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001 n. 409 “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie”.

³ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”.

- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis cod. civ.)⁴;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 cod. civ.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)⁵

- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale⁶;
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali;
- delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale di New York 9 dicembre 1999⁷.

⁴ Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262, art. 31 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

⁵ Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

⁶ Con riferimento ai reati terroristici, è opportuno ricordare che, con il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005 n. 155 ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"), l'Italia ha recepito i contenuti della decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 13 giugno 2002, n. 2002/475/GAI, sulla lotta contro il terrorismo tra i reati terroristici, e introdotto nel codice penale i reati di "Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi" (art. 497 bis cod. pen.), "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale" (art. 270 quater cod. pen.), "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale" (art. 270 quinquies cod. pen.) e "Condotte con finalità di terrorismo" (art. 270 sexies cod. pen.) e non è escluso che il suddetto elenco possa venire ulteriormente incrementato.

⁷ Articolo 2 "1. *Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:*

(a) *un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero*

(b) *qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualcosa.*

2. (a) *Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne dare notifica al depositario;*

(b) *quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.*

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto)⁸

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche (art. art. 583 bis cod. pen.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)⁹

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis cod. pen.);

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i forndi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- (I) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o
- (II) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo". I trattati menzionati nell'allegato sono :

1. Convenzione per la repressione dell'illecito sequestro di aeromobili (L'Aja, 16 dicembre 1970).
2. Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 23 settembre 1971).
3. Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973.
4. Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979.
5. Convenzione internazionale sulla tutela del materiale nucleare (Vienna, 3 marzo 1980).
6. Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 24 febbraio 1988).
7. Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10 marzo 1988).
8. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988).
9. Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici perpetrati con esplosivo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997.

⁸ Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile".

⁹ Articolo aggiunto dalla L. 11 agosto 2003 n. 228, art. 5 "Misure contro la tratta di persone".

- pornografia minorile (art. 600 *ter* cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* cod. pen.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 cod. pen.)¹⁰;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* cod. pen.);
- tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- alienazione ed acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.).

Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto)¹¹

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto)¹²

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen.);
- lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* del Decreto)¹³

- ricettazione (art. 648 cod. pen.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* cod. pen.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* cod. pen.).

¹⁰ Articolo aggiunto dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38, art. 10 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”.

¹¹ Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”.

¹² Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 “Misure in tema della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”. Le fattispecie hanno successivamente formato oggetto di revisione, con l’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

¹³ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, comma 3 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)¹⁴

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- riciclaggio (art. 648 *bis* cod. pen.)¹⁵;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* cod. pen.)¹⁶;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)

qualora presentino il requisito della transnazionalità ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006.¹⁷

Illeciti in materia ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192, co. 4)¹⁸

- abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo;
- immissione di rifiuti nelle acque.

¹⁴ Con la L. 146/2006 l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

¹⁵ Abrogato dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (art. 64, comma 1, lett. f.) che, peraltro, con l'art. 63, comma 3 ha ricompreso il reato tra quelli rilevanti, introducendo l'art. 25-*octies* del Decreto, su cui cfr. *supra*.

¹⁶ Abrogato dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (art. 64, comma 1, lett. f.) che, peraltro, con l'art. 63, comma 3 ha ricompreso il reato tra quelli rilevanti, introducendo l'art. 25-*octies* del Decreto, su cui cfr. *supra*.

¹⁷ L'art. 3 della L. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

¹⁸ La delega per la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, contenuta nella Legge n. 300 del 2000 (art. 11, co. 1, lett. d), prevedeva l'estensione ai reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio. Come noto, il legislatore non ha dato attuazione a questo specifico criterio di delega, almeno nella fase iniziale di applicazione del Decreto. Tuttavia, il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) ha disciplinato gli illeciti di abbandono, deposito e immissione di rifiuti, rinviando (peraltro in modo ambiguo e generico) alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Come si dirà più avanti, l'interpretazione corrente esclude l'estensione della responsabilità in parola ai reati ambientali, configurando il richiamo suddetto come un rafforzamento dell'efficacia della normativa, grazie alla previsione dell'obbligo solidale di pagamento dell'ammenda, a carico della persona giuridica.

E' bene precisare che, sotto il profilo personale, la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali, che sono dalla legge individuate in due categorie: quella facente capo ai “**soggetti in cd. posizione apicale**”¹⁹, cioè i vertici dell'azienda, e quella riguardante i “**soggetti sottoposti all'altrui direzione**”²⁰.

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'ente responsabile sono:

- sanzione pecuniaria²¹;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie e la confisca vengono sempre applicate, mentre quelle interdittive e la pubblicazione della sentenza sono previste solo per alcune tipologie di reato (art. 13 Decreto).

Sono sanzioni interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni che siano funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali sanzioni limitano notevolmente la libertà di azione dell'ente e sono generalmente temporanee.

Di norma esse vengono irrogate:

- in caso di reiterazione dell'illecito;

¹⁹ Precisamente interessa amministratori, anche di fatto, loro rappresentanti, direttori generali, preposti a sedi secondarie ed, in caso di organizzazione divisionale, direttori di divisione.

²⁰ Si intendono persone che agiscono sotto la direzione o la vigilanza delle persone esercenti le funzioni sopra indicate come apicali, in ciò comprendendosi, secondo gli esegeti, anche soggetti non dipendenti dell'ente, quali agenti, collaboratori, consulenti.

²¹ Ai sensi dell'art. 10 del Decreto “*Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.*

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.”

- se l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità;
- ove vengano evidenziate gravi carenze organizzative.

La normativa in oggetto è applicata, secondo i principi e le procedure del diritto penale, dal Giudice Penale.

Stante l'ampia previsione della legislazione, il regime di responsabilità previsto dalla normativa di cui si tratta, si applica anche a Società Italiana Dragaggi S.p.A. (d'ora in avanti, anche, SIDRA).

1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all'azienda

Poiché l'obiettivo del legislatore è non solo quello di punire, ma anche e soprattutto di prevenire la commissione di reati, lo stesso ha previsto che l'ente, qualora sussistano determinate condizioni e sia stato adottato un idoneo sistema di prevenzione, possa godere, a seconda delle circostanze, di un'esimente generale²² o di una riduzione della pena.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto, con riferimento ai soggetti in posizione apicale, prevede l'esenzione generale per i reati previsti dal Decreto qualora l'ente dimostri che:

- a. siano stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione²³;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui alla precedente lett. b).

Ove al momento della commissione del reato o illecito ricorrano tutte le predette condizioni, l'ente sarà esonerato dalla responsabilità in questione; tuttavia anche l'adozione e l'attuazione del "modello" avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente.

Ad esempio, l'adozione del modello prima dell'apertura del dibattimento di primo grado concorre ad evitare all'ente le più gravi sanzioni interdittive (art. 17 lett. *b*) del Decreto) (e di

²² Si tratta di un'esimente da responsabilità in quanto serve ad escludere la colpevolezza (cioè l'elemento soggettivo necessario ai fini dell'esistenza del reato) dell'ente in relazione alla commissione del reato.

²³ Infatti solo l'elusione o il difettoso controllo possono spiegare la commissione del reato pur in presenza di modelli astrattamente idonei ed efficaci.

riflesso impedire la pubblicazione della sentenza di condanna) e a determinare una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12 del Decreto).

Fra l'altro, anche la semplice dichiarazione di voler attuare tali modelli, unitamente ad altre condizioni, può implicare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49 del Decreto) nonché la revoca delle stesse in caso di effettiva attuazione di detti modelli (artt. 49 e 50 del Decreto).

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'azienda degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati (art. 7 del Decreto).

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente²⁴, per evitare la responsabilità diretta dell'azienda.

²⁴ spettando la decisione finale all'autorità giudiziaria.

1.3. I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria

La legge consente alle Associazioni di Categoria la individuazione di linee guida generali, definiti **Codici di Comportamento**, per la costruzione dei modelli organizzativi.

Anche se il Decreto non attribuisce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante e/o presuntivo²⁵, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione di tali linee guida diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia²⁶.

Nel caso di specie, poiché l'ANCE (cui la SIDRA è associata) ha elaborato un "Codice di comportamento delle imprese di costruzione" in base alle **Linee Guida**, sviluppate e pubblicate da **Confindustria** per le aziende associate²⁷ (e divenute efficaci in seguito al compimento del procedimento descritto dal Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo in esame: Decreto Ministeriale 26 giugno 2003, n. 201), sono state prese in considerazione le **Linee Guida Confindustria**.

²⁵ E' da ricordare che il Decreto non prevede né un obbligo di adozione delle linee guida da parte degli enti aderenti alla associazione di categoria, né una presunzione per i giudici in sede di giudizio. E' bene tuttavia precisare che, l'art. 30 del D. Lgs.vo n. 81/2008 ha introdotto un nuovo elemento di valutazione, prevedendo l'efficacia esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo che siano adottati nel rispetto degli standard e dei requisiti ivi indicati; in particolare, il comma 5 del citato art. 30 ha statuito che *"in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6"*.

²⁶ Nella previsione legislativa l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo è prospettata in termini di facoltatività, non di obbligatorietà, tant'è che la mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, ma di fatto l'adozione di un modello è obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

²⁷ "Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" del 07.03.2002 e "Appendice Integrativa" del 03.10.2002, modificate alla luce delle osservazioni del Ministero di Giustizia del 04.12.2004, aggiornate al 24.05.2004. E' da segnalare, al riguardo, che le suddette linee guida sono state, da ultimo, integrate con riferimento ai reati introdotti dall'art. 25 *septies* e 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001 (rispettivamente: "omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" e "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"). Alla fine del mese di febbraio 2008 esse sono state inviate al Ministero della Giustizia per la relativa procedura di valutazione di idoneità (30 giorni); la pubblicazione della versione aggiornata alla data del 31 marzo 2008 è avvenuta a seguito dell'approvazione del Ministero del 2 aprile 2008.

2. IL MODELLO di Società Italiana Dragaggi S.p.A. (SIDRA)

2.1 Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello

Sebbene l'adozione di un Modello di organizzazione, di gestione e di controllo rappresenti una facoltà e non un obbligo, SIDRA (d'ora in avanti anche la "Società" e/o "Azienda") ha deciso di procedere con l'elaborazione e costruzione del presente "Modello", al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di sanzioni, gli interessi dei Soci, degli Amministratori e, in ultima analisi, dell'Azienda nel suo insieme.

SIDRA ritiene inoltre che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'adozione del suddetto Modello costituisce una opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi dell'Azienda, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività aziendale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi dell'assistenza e consulenza delle strutture aziendali, nonché di professionisti esterni, ha dato avvio al lavoro di analisi e di preparazione del "Modello", lavoro che si è articolato nelle seguenti fasi:

- identificazione delle aree di rischio aziendali, ovvero individuazione, mediante (i) l'esame della documentazione aziendale di rilievo, (ii) interviste mirate a soggetti che occupano una posizione chiave nell'ambito della struttura aziendale, (iii) nonché la verifica di tali processi operativi alla luce delle fattispecie di illecito previste dal Decreto, delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (fase di **mappatura dei processi a rischio**);
- verifica delle procedure operative e di controllo esistenti a livello aziendale ed identificazione delle azioni di miglioramento, con l'individuazione delle modifiche e delle integrazioni necessarie/opportune (fase di **gap analysis**);
- individuazione del/i soggetto/i al/i quale/i conferire l'incarico di **Organo Controllo**;

- **predisposizione del Modello** e dei relativi protocolli aziendali con la previsione di un aggiornamento progressivo e periodico.

Il Modello consta di (i) una Parte Generale, illustrativa del contesto normativo di riferimento, degli obiettivi, delle linee di struttura e delle modalità di implementazione dello stesso; e di (ii) una Parte Speciale relativa alle tipologie di reato specificamente sanzionate dal Decreto.

2.2 Obiettivi del Modello

SIDRA, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività societarie, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Con l'adozione del Modello la Società si pone l'obiettivo principale di disporre di un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e degli illeciti in genere.

La commissione dei reati rilevanti, e dei comportamenti illeciti in genere, è infatti contraria alla volontà di SIDRA - come dichiarato nel Codice Etico e qui confermato - e comporta sempre un danno per l'Azienda, anche se essa possa apparentemente ed erroneamente essere considerata nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il Modello predispone quindi gli strumenti (i) per il monitoraggio dei processi a rischio, (ii) per una efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, (iii) per un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole aziendali, (iv) e per la adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.

2.3 Verifica ed Aggiornamento del Modello

Il Modello è stato espressamente costruito per SIDRA, sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi.

Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; è necessario pertanto che si provveda periodicamente a verificarne la rispondenza alla reale situazione della Società e alle predette esigenze, adottando quindi le integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

Le verifiche sono svolte dall'Organo di Controllo, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre al Consiglio di Amministrazione le integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie o opportune. Per l'adozione delle integrazioni e delle modifiche al Modello è competente il Consiglio di Amministrazione.

Una prima verifica particolarmente approfondita sarà effettuata dopo una prima fase temporale di applicazione, di durata sufficientemente significativa, onde poter disporre della controprova operativa del Modello.

La verifica si rende inoltre necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

3 L'ORGANO DI CONTROLLO

3.1 Individuazione dell'Organo di Controllo

Il D. Lgs. 231/2001 pone come condizione essenziale per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organo della Società, dotato di poteri autonomi, di iniziativa e di controllo.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di SIDRA, tenuto conto della struttura organizzativa della Società ha perciò provveduto alla costituzione di un Organo di Controllo ad hoc di tipo collegiale, composto da tre membri, al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e la professionalità.

3.2 Compiti e Poteri dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- valutare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti²⁸.

All'Organo di Controllo, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti adeguati poteri di iniziativa e di controllo, che si estrinsecano, sul piano operativo, nella facoltà di:

- attivare le procedure di controllo;

²⁸ Una prima fase prevede la presentazione delle proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. Seguirà la fase del *follow-up*, in cui si andrà a verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato, rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, provvedendo in caso contrario ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'Organo di Controllo obbligatoriamente;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'Organo di Controllo deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Ad esso devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'Azienda al rischio di reato;
- coordinarsi con i Responsabili delle varie funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione clausole *standard*, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.);

- formulare le proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

L'Organo di Controllo ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

Le attività poste in essere dall'Organo di Controllo non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo ricade sull'organo amministrativo.

Per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento delle cause che possono rendere o hanno reso possibile il verificarsi delle ipotesi di reato, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001²⁹ sono previsti nei confronti dell'Organo di Controllo dei **flussi informativi**. Tale obbligo di fornire informazioni è posto in capo, oltre alla funzione di controllo e gestione ed al sistema informatizzato, anche alle funzioni aziendali potenzialmente a rischio reato e riguarda:

- a) le informative periodiche sulle attività svolte;
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

²⁹ Art. 6: *“In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: (... omissis ...) d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”.*

In particolare le informazioni dovranno riguardare:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto Legislativo citato;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

L'obbligo di informazione è esteso inoltre ai dipendenti che vengano in possesso, anche tramite terzi, di **notizie relative alla commissione di reati** di specie all'interno dell'ente o a **pratiche non in linea con il Modello e con le norme di comportamento poste dal Codice Etico**. Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, devono pervenire in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organo valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

L'Organo di Controllo è tenuto ad agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di meglio consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello di eventuali violazioni, sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organo di Controllo, anche tramite uno specifico indirizzo di posta elettronica.

All'Organo di Controllo compete inoltre di monitorare il sistema disciplinare con riferimento alle fattispecie di cui si tratta, in cooperazione con la Direzione aziendale competente.

Tenuto conto delle caratteristiche della propria struttura organizzativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2008, SIDRA ha deciso di dotarsi di un Organo di Controllo collegiale ed ha nominato, per lo svolgimento di tale funzione, il Presidente del Collegio Sindacale, un Tecnico (Ingegnere) Consulente della Società ed un Membro del Consiglio di Amministrazione, con deleghe a firma congiunta.

Data la struttura della Società ed in mancanza di un Consigliere di amministrazione privo di deleghe, la scelta è stata rivolta ad uno dei Consiglieri con firma congiunta, escludendo sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione che il Consigliere delegato con firma singola.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'Organo di Controllo, è dotato, come richiesto dal Decreto, di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed opera in posizione di indipendenza ed autonomia.

In considerazione della specificità dei compiti attribuiti all'Organo di Controllo e delle professionalità di volta in volta richieste nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo ed aggiornamento, l'Organo si avvale della collaborazione delle funzioni interne della Società di volta in volta competenti.

Inoltre, ove siano richieste delle particolari specializzazioni, non in possesso dell'Organo di Controllo, quest'ultimo potrà fare ricorso ad altre funzioni della Società nonché a consulenti esterni, i quali saranno nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione, su specifica richiesta ed indicazione dell'Organo stesso.

È rimesso all'Organo di Controllo curare e coordinare l'attuazione del presente Modello presso SIDRA.

3.3 Reporting dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche ed integrazioni di volta in volta ritenute necessarie.

Sono assegnate all'Organo di Controllo due linee di reporting:

- la prima su base periodica annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, prevede un reporting su base continuativa al Direttore Generale.

In caso di violazione del Modello da parte di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione (eccezion fatta per quanto riguarda il Direttore Generale e/o il Presidente, su cui *infra*) e/o del Collegio Sindacale, l'Organo di Controllo dovrà riportare direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione; in caso di violazione del Modello da parte del Direttore Generale, e/o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo dovrà riportare direttamente e senza indugio all'Assemblea dei soci.

Stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organo di Controllo, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sia necessario riportare direttamente all'Assemblea dei soci informazioni che riguardano violazioni del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, esso è autorizzato a farlo alla prima Assemblea utile.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato alcune forme di tutela nei confronti dell'Organo di Controllo, per evitare rischi di ritorsioni a suo danno per l'attività svolta: in particolare ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con i membri dell'Organo di Controllo sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, sarà data adeguata informazione all'Assemblea dei soci, alla prima occasione utile.

4 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

4.1 Nei confronti degli Apici e dei Dipendenti

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organo di Controllo, d'intesa con la funzione svolta dal Direttore Finanziario, Legale e Amministrativo, in modo tale da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che l'Azienda ha ritenuto di darsi.

Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la rete intranet della Società (DEMENavigator); un estratto dello stesso (Parte Generale e Codice Etico, in formato pdf) è inoltre esaminabile sul sito web (www.sidra.it).

L'Organo di Controllo inoltre, d'intesa con la Direzione sopra indicata, definisce programmi di formazione/informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

4.2 Nei confronti dei Consulenti e Collaboratori esterni

L'Azienda provvede ad informare i Consulenti e gli Agenti, che operano in aree e con attività a rischio, della esistenza del presente Modello organizzativo e delle regole comportamentali e procedurali di interesse.

Promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i Partner commerciali e finanziari, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori.

Nei contratti con tali soggetti è inserita:

- una clausola di impegno da parte del Collaboratore esterno ad osservare i protocolli adottati nel presente Modello, secondo lo schema di cui all'**Allegato 7 n. 1**;
- una clausola di tutela dell'Azienda in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali, eventualmente anche di natura risolutiva (**Allegato 7 n. 2**).

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Obiettivi del sistema disciplinare

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo alla Società, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la stessa, la quale, si ricorda, con l'adozione del Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine nel mercato.

5.2. Struttura del sistema disciplinare:

5.2.1. nei confronti dei Dipendenti

Al fine di incentivare il rispetto e di promuovere l'attuazione del presente Modello, è predisposto un sistema disciplinare, volto a sanzionare le condotte ed i comportamenti in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle disposizioni del presente Modello sono definiti illeciti disciplinari; la commissione di illeciti disciplinari è sanzionata mediante l'applicazione di sanzioni, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

In relazione a quanto sopra, il presente Modello fa riferimento all'apparato sanzionatorio esistente e cioè le disposizioni di cui al Codice Disciplinare vigente in Azienda³⁰ e del Contratto Collettivo

³⁰ "Regolamento per la disposizione in materia di disciplina del personale", approvato dal CdA il 6 agosto 2007 ed in vigore dalla medesima data.

Nazionale di Lavoro per i Lavoratori Edili Industria (di seguito “CCNL”³¹, v. art. 99

“Provvedimenti disciplinari”), e precisamente:

- (1) rimprovero verbale o scritto;
- (2) licenziamento con preavviso;
- (3) licenziamento senza preavviso.

I suddetti provvedimenti saranno adottati dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano. In particolare, in applicazione del principio di proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione irrogata si prevede che:

- a) Incorre nel provvedimento di rimprovero inflitto verbalmente il lavoratore che:
 - violi in misura lieve le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- b) Incorre nel provvedimento di rimprovero inflitto per iscritto (censura) il lavoratore che:
 - violi ripetutamente in misura lieve le procedure interne previste dal presente Modello o adotti ripetutamente, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- c) Incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il lavoratore che:
 - violi ripetutamente le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, eseguendo con negligenza il lavoro affidatogli ovvero con assenze o ritardi ingiustificati, o commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono il rimprovero scritto, arrecando un danno alla Società.
- d) Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che:
 - nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle

³¹ Il CCNL 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini, è stato rinnovato a seguito di Accordo 18 giugno 2008, in vigore dal 1° giugno 2008 e sino al 31.12.2011 (31.12.2009 per la parte economica). L'art. 70 del CCNL citato prevede, espressamente, tra i doveri dell'impiegato, anche quello di *“uniformare i propri comportamenti ai principi, alle regole ed alle procedure contenute nei Modelli di organizzazione e gestione adottati dall'impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti”*.

prescrizioni del Modello stesso, arrechi danno grave alla Società o alle cose ricevute in dotazione e uso.

Salva ogni altra azione legale e fermo restando sia quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), sia i casi esplicitati nel CCNL e nel Codice Disciplinare Aziendale,

e) incorre nel provvedimento della sospensione cautelare³², il lavoratore che:

- sia colpito da misura restrittiva della libertà personale a fronte di un comportamento adottato nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, risultato non conforme alle prescrizioni del presente Modello e tale da configurare un'ipotesi di reato sanzionato dal Decreto;
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300, le disposizioni di cui al presente paragrafo devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970 n. 300 o di quelle previste dal Capo IV e V del Codice Disciplinare Aziendale.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dal Direttore Amministrativo³³, d'intesa con il Direttore Generale e su richiesta o segnalazione dell'Organo di Controllo.

5.2.2. nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle

³² L'art. 100 CCNL "Licenziamenti" prevede la possibilità di disporre la sospensione cautelare non disciplinare, mentre l'art. 14 del Cod. Disc. Az. prevede la sospensione cautelare in caso di procedimento penale anche qualora il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione nella libertà personale.

³³ Sic art. 7 Cod. Disc. Az.. Il M.Q. individua, più esattamente, la funzione come "Direttore Finanziario, Legale e Amministrativo.

prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dai CCNL in vigore³⁴.

5.2.3. nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di violazioni commesse da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organo di Controllo informa il Consiglio di Amministrazione ed in caso di violazioni da parte del Direttore Generale e/o del Presidente, l'Organo di Controllo informa l'Assemblea, proponendo di applicare adeguati provvedimenti, che possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale,
- sospensione alla indennità di carica fino ad un massimo corrispondente a tre riunioni dell'organo,
- segnalazione all'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

5.2.4. nei confronti di Consulenti e Collaboratori esterni

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi, Consulenti, Agenti e Collaboratori esterni dell'Azienda, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo amministrativo, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti (cfr. paragrafo 4.2. che precede).

Resta salvo il diritto dell'Azienda a chiedere il risarcimento dei danni.

³⁴ Ai Dirigenti si applica il CCNL Dirigenti Industria del 24 novembre 2004.

6. IL CODICE ETICO

L'adozione da parte dell'Azienda di principi etici, rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti in un Codice Etico, che è parte integrante del presente Modello, ovvero in un documento ufficiale, voluto ed approvato dal massimo vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, terzi).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale" che l'Azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.